INTERVENTI IN FAVORE DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Art. 4

Piccola proprietà contadina - Opere di miglioramento fondiario

Per la concessione dei sussidi fino al 45 per cento della spesa per la esecuzione delle opere di miglioramento ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 marzo 1950, n. 144, e dell'articolo 3 della legge 1 febbraio 1956, n. 53, e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo che sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1959-60.

Versione in vigore dal 3 settembre 1959, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi in favore dell'economia nazionale
Estremi	Legge 24 luglio 1959, n. 622
Capo	II — Bonifica, miglioramenti fondiari piccola proprietà contadina
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1959

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-in-favore-dell-economia-nazionale/art-4-piccola-proprieta-contadina-opere-di-miglioramento-fondiario/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it